



STATUTO

dell'Associazione Italiana di Medicina nucleare ed Imaging Molecolare

Approvato dall'Assemblea dei Soci, il 15 settembre 2007

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita, a norma degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, l'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, abbreviata in AIMN e così di seguito denominata, con sede legale in Milano.

Art. 2 – Ambito di riferimento

L'AIMN rappresenta il riferimento in Italia delle attività di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Scopi e attività

L'AIMN è un'Associazione volontaria, senza fini di lucro, il cui scopo è la promozione dello sviluppo scientifico ed applicativo relativo all'impiego medico e biologico delle proprietà fisiche del nucleo atomico dei radionuclidi.

A tal fine AIMN:

- a) promuove l'insieme di attività didattiche ed educative che servono a mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenze, le competenze e le performance professionali in Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare per tutti coloro che, con qualsiasi qualifica o ruolo, hanno interesse culturale e professionale alla disciplina;
- b) diffonde le conoscenze scientifiche, tecniche, metodologiche ed applicative della Medicina Nucleare, dell'Imaging Molecolare e dei settori correlati;
- c) elabora proposte e standard tecnici relativi alla programmazione, organizzazione e sviluppo dell'impiego clinico, diagnostico e terapeutico, della Medicina Nucleare e dell'Imaging Molecolare;
- d) elabora, anche in collaborazione con ASSR, FISM e altre Società Scientifiche, trial di studio, linee guida, protocolli per l'impiego delle metodiche di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare;
- e) favorisce i rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali aventi caratteri culturali o professionali affini, prevedendo anche eventuali aggregazioni di tipo federativo;
- f) interviene sui problemi socio-sanitari connessi con l'impiego dei radionuclidi;
- g) tutela l'integrità etica, il valore deontologico e la qualità professionale della disciplina;
- h) si occupa di problemi relativi alla radioprotezione;
- i) elabora proposte e fornisce supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento continuo e la creazione di crediti formativi;
- l) collabora con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e Istituzioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e Locali deputati ad emanare Normative, Regolamenti, Linee Guida in materie attinenti la Medicina Nucleare e l'Imaging Molecolare;
- m) cura l'organizzazione di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa;
- n) assume iniziative editoriali ed istituisce premi scientifici e borse di studio.

L'Associazione non persegue finalità sindacali, non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'Associazione adotta sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art. 4 – I Soci

I Soci dell'AIMN sono: Ordinari, Aggregati, Onorari.

Può divenire Socio Ordinario:

- a. qualunque medico-chirurgo in possesso del Diploma di Specialista in Medicina Nucleare o titolo equipollente;
- b. qualunque medico-chirurgo iscritto alla Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca in Medicina Nucleare o che svolga la propria attività prevalente in una Struttura di Medicina Nucleare;
- c. un medico-chirurgo che non rientri nei punti a) e b), o chiunque sia in possesso di altra laurea specialistica (o equipollente) in discipline che concorrono alla cultura e allo sviluppo della Medicina Nucleare e comprovata attività clinica e/o scientifica e/o didattica attinente la Medicina Nucleare.

Può divenire Socio Aggregato chiunque non possieda i requisiti per essere Socio Ordinario ma appartenga a Istituzioni, Enti o Società interessate alle iniziative culturali e/o tecnico scientifiche dell'AIMN.

Possono divenire Soci Onorari: coloro, studiosi italiani e stranieri, che si siano resi benemeriti per lo sviluppo della Medicina Nucleare.

Le ammissioni dei Soci Ordinari e Aggregati avvengono con le modalità previste dal regolamento, sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (50% + 1 degli aventi diritto al voto).

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo o della metà più uno dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

La decadenza del Socio avviene:

- per dimissioni volontarie comunicate per scritto;
- per mancata corresponsione della quota associativa per due anni consecutivi;
- per indegnità o per attività in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, su esplicito e motivato giudizio del Collegio dei Proviviri, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e sono liberamente eleggibili a tutte le cariche associative, fatti salvi i requisiti richiesti per il Presidente e i Proviviri.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 – Organi della AIMN

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono Organi di governo dell'Associazione, eletti dall'Assemblea:

- il Consiglio Direttivo (di seguito chiamato CD);
- il Presidente;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Sono altresì organi dell'Associazione, con le funzioni loro attribuite dal presente statuto:

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato dei Delegati Regionali;
- le Commissioni e Gruppi di studio;
- il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;
- le Sezioni Tecnico-Professionali

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea elegge il Presidente, i membri del CD, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; discute e approva la relazione morale e finanziaria del Presidente; esprime indirizzi in merito all'attività dell'Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo. Su proposta del CD stabilisce l'ammontare delle quote sociali; approva le eventuali modifiche dello Statuto secondo le norme di cui al successivo articolo 7.

L'Assemblea ordinaria annuale dei Soci (Ordinari, Aggregati, Onorari) è convocata dal Presidente, di norma in occasione del Congresso o di altra manifestazione dell'AIMN avente rilevanza nazionale.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su mandato della maggioranza dei membri del CD o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci.

I Soci partecipano con diritto di voto solo se sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni comunicando ai Soci in forma scritta, o per posta elettronica, o tramite il sito "web" dell'Associazione, sede, data, ora e ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.

Il voto è palese, fatta eccezione:

- a) per l'elezione degli organi di governo;
- b) per il caso di richiesta di voto segreto da parte di almeno 1/3 dei presenti.

Esclusivamente per l'elezione degli organi di governo è ammessa una delega scritta per Socio.

L'Assemblea può deliberare, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di indire referendum consultivi su problemi di grande rilevanza societaria; tali referendum possono essere svolti anche via telematica, secondo quanto previsto dal regolamento.

I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, nei trenta giorni successivi alla data di ciascuna assemblea. Essi sono resi pubblici con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 7 – Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal CD o da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto. Tali modifiche devono essere rese note ai Soci mediante comunicazione scritta o attraverso la stampa societaria o tramite il sito "web" dell'Associazione, almeno due mesi prima della data dell'Assemblea. Le modifiche sono approvate se raccolgono, nell'Assemblea dei Soci, almeno i 3/4 dei voti espressi.

Con le medesime modalità, ma con la maggioranza dei 4/5 dei voti espressi, l'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo (CD)

Il CD è composto da:

- il Presidente;
- sei membri ordinari, con diritto di voto, che restano in carica quattro anni, e non sono rieleggibili per almeno due anni dopo la scadenza del loro mandato; fra di essi il Presidente nomina il Vicepresidente;
- il Past-President, che non ha diritto di voto, resta in carica due anni e non è rieleggibile nel CD per almeno una tornata elettorale dopo la sua scadenza;

nonché, senza diritto di voto:

- a) il Segretario, nominato dal Presidente fra i Soci, anche non eletti nel CD;

b) i seguenti membri tecnici, nominati dai membri eletti del CD fra i Soci, anche non eletti nel CD:

- il Tesoriere;
- il Coordinatore dei Delegati Regionali;
- il Coordinatore dei Gruppi di Studio;
- il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;
- il Responsabile del sito web dell'AIMN;
- il Responsabile della Gestione della Qualità (RGQ);
- il Responsabile dei programmi di Educazione Continua (ECM);
- il Delegato per la didattica universitaria;
- il Delegato dell'area professionale medica;
- il Delegato dell'area professionale non medica;

Uno stesso Socio può cumulare fino ad un massimo di due cariche nell'ambito del CD, inclusa quella di membro ordinario.

Il numero complessivo dei membri tecnici nominati fra i Soci non eletti nel CD non può superare il numero dei membri ordinari eletti (sei).

Ogni due anni vengono eletti, fra i Soci, contestualmente con l'elezione del Presidente, tre membri ordinari che restano in carica quattro anni. In tal modo, ogni CD comprende tre membri ordinari del precedente CD e tre membri neoeletti, oltre al Presidente.

In caso di impedimento temporaneo o di vacanza (fino alla naturale scadenza del mandato) le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente e quelle di quest'ultimo dal membro ordinario del Consiglio che ha ottenuto il maggior numero di voti; per i membri ordinari succede il primo dei non eletti fino alla naturale scadenza del mandato.

Nel caso in cui il Vicepresidente, per cause di forza maggiore, subentri al Presidente nel corso del suo mandato, non si terrà conto di questo periodo ai fini della sua eleggibilità a Presidente nelle successive elezioni.

Nel caso in cui un Socio, per cause di forza maggiore, subentri ad un membro ordinario del CD durante il primo biennio del mandato del Consigliere sostituito, egli rimarrà in carica fino al naturale termine del mandato quadriennale e non sarà rieleggibile per un biennio.

Nel caso in cui un Socio, per cause di forza maggiore, subentri ad un membro ordinario del CD durante il secondo biennio del mandato del Consigliere sostituito, non si terrà conto di questo periodo ai fini della sua eleggibilità a membro ordinario del CD nelle successive elezioni.

Le riunioni del CD si devono tenere con frequenza non inferiore ad un quadrimestre (salvo motivi comprovati che ne ritardino la convocazione).

Possono essere invitati a parteciparvi tutti coloro che il CD ritenga utili per la discussione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del CD, indette dal Presidente con convocazione da comunicarsi in forma scritta, anche mediante mezzi informatici, almeno quindici giorni prima e contenente l'O.d.G., sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto. In caso di comprovata urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso ridotto fino a sette giorni.

Le riunioni del CD possono tenersi per tele/videoconferenza o con mezzi analoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il CD si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente che lo sostituisce nel caso di sua indisponibilità).

Il CD è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

In particolare, è compito del CD:

- deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità istituzionali dell'Associazione;
- valutare le domande di ammissione di nuovi Soci;
- redigere e aggiornare il Regolamento;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- nominare il Tesoriere;
- nominare il Coordinatore del Comitato dei Delegati Regionali;
- nominare il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche;
- nominare il Coordinatore dei Gruppi di Studio;
- nominare il Responsabile della Gestione della Qualità;
- nominare il Responsabile del sito web dell'AIMN;
- nominare il Delegato per la didattica Universitaria;
- nominare il Delegato dell'Area Professionale medica;
- nominare il Delegato dell'Area Professionale non medica;
- nominare eventuali Commissioni e approvare l'istituzione di Gruppi di Studio;
- nominare il Chief-Editor della rivista scientifica ufficiale dell'AIMN, che resta in carica 4 anni (rinnovabili) e i Responsabili di altre eventuali iniziative editoriali dell'Associazione; i relativi comitati redazionali e dei referee sono nominati su proposta rispettivamente del Chief-Editor e dei Responsabili Editoriali;
- nominare i Delegati AIMN presso le Associazioni Scientifiche e gli Organismi Nazionali ed Internazionali;
- stabilire la sede del Congresso Nazionale e nominare il Presidente e i membri del Comitato Scientifico del Congresso;
- indire attività di aggiornamento professionale;
- esercitare un'azione di indirizzo e di controllo sulle attività editoriali;
- elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative;
- indire referendum consultivi, anche per via telematica, su problemi di grande rilevanza societaria.

Se non diversamente disposto, tutti gli organi, comitati, cariche, delegati, ecc., nominati dal CD restano in carica per il periodo di durata del medesimo.

Le riunioni del CD sono verbalizzate.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i Soci che, negli ultimi otto anni, hanno fatto parte del CD come membro ordinario, per almeno due anni, o come membro tecnico, per almeno quattro anni.

Resta in carica due anni e può essere rieletto per un solo biennio consecutivo.

Rimane a far parte del CD, come Past-President, senza diritto di voto, per il biennio successivo alla cessazione della carica.

Egli non può ricoprire alcuna carica elettiva nei due anni successivi alla scadenza del mandato come Past-President, fatta eccezione per l'eventuale nomina a Proboviro.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'AIMN.

Attua i deliberati dell'Assemblea e del CD.

Convoca l'Assemblea e le riunioni del CD.

Nomina, fra i membri ordinari del CD, il Vicepresidente e, fra i Soci anche esterni ai membri ordinari del CD, il Segretario.

Assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendone, per la ratifica, alla successiva riunione del CD.

Art. 10 – Il Comitato dei Delegati Regionali

I Soci di ciascuna regione, riuniti in Assemblea, eleggono tra loro il Delegato Regionale che risponde al CD tramite il Coordinatore del Comitato dei Delegati il quale viene nominato dal CD tra i Soci che non ricoprono la carica di Delegato Regionale.

Il Delegato resta in carica per due anni e può essere rinnovato per un altro biennio; può altresì essere sostituito in ogni momento, per giusta causa, dal CD, per iniziativa diretta o sulla base di una motivata proposta della maggioranza dei Soci della Regione, sentito il parere del Coordinatore dei Delegati Regionali.

Il Delegato Regionale assolve i seguenti compiti:

- invia, con cadenza almeno annuale, una relazione al Coordinatore;
- riunisce, con cadenza almeno annuale, i Soci della Regione;
- organizza incontri a carattere tecnico-scientifico e di aggiornamento professionale;
- cura documenti e proposte tecnico-organizzative per le autorità politico-amministrative secondo le linee politiche elaborate dal CD.

Il Comitato dei Delegati Regionali si riunisce almeno una volta l'anno dietro convocazione del Coordinatore, che ne riferisce al CD.

Art. 11 – Commissioni e Gruppi di Studio

Il CD può istituire Commissioni di studio, con compiti ben definiti e a termine, e Gruppi di studio, anche interdisciplinari, le cui modalità di funzionamento sono previste dal Regolamento.

Il CD può altresì riconoscere Gruppi di studio istituiti all'interno di altre associazioni o indipendenti che operino in settori complementari.

Art. 12 – Comitato per le Attività Formative e Scientifiche

Il CD nomina il Coordinatore del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche, costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione e responsabile dell'individuazione dei bisogni formativi delle varie figure professionali che operano nell'ambito della Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, scelti sulla base di quanto espressamente previsto dal Regolamento.

Il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche é responsabile dell'organizzazione e del coordinamento scientifico delle attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM), nonché delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, e dell'implementazione delle attività formative.

Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi almeno 15 anni di iscrizione all'AIMN e Società provenienti.

Elegge il proprio Presidente.

Dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili.

Compito del Collegio dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci, di conflittualità tra Soci, e tra Soci e Organi statutari, di comportamenti contrastanti con norme statutarie e regolamentari, su richiesta di soci o organi statutari.

Il Collegio dei Probiviri determina ed indica al CD le sanzioni previste dal regolamento e le eventuali revisioni di sanzioni già irrogate, con esplicita motivazione.

Il CD deve irrogare le sanzioni determinate ed indicate dal Collegio dei Probiviri; può tuttavia, per una sola volta, rimandare ai Probiviri una richiesta motivata di modifica delle stesse.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Associazione è sorvegliata dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo composto di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Hanno diritto illimitato di sorveglianza e di controllo su tutte le operazioni aventi rilevanza economica sia dell'Associazione sia di tutti i suoi organi. Possono prendere conoscenza, senza asportarli, dei libri, della corrispondenza, dei documenti contabili ed amministrativi, dei processi verbali dell'Associazione e dei suoi organi.

Redigono una relazione al bilancio annuale consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere ed approvati da parte del CD.

Art. 15 – Le Sezioni Tecnico-Professionali

È ammessa la possibilità che il CD dell'AIMN istituisca Sezioni Tecnico-Professionali di figure operanti nelle strutture di Medicina Nucleare.

Fanno parte delle Sezioni Tecnico-Professionali gli operatori in possesso della laurea triennale corrispondente o di titolo equipollente. Essi eleggono, all'interno di ogni Sezione, un Direttivo costituito da un Presidente e tre Consiglieri, fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente.

Compiti e finalità sono previsti dal regolamento delle Sezioni, approvato dal CD dell'AIMN.

Il Presidente di ciascuna Sezione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CD relativamente ad argomenti di loro interesse professionale specifico.

Art. 16 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'AIMN è costituito da:

- le quote dei Soci ordinari ed aggregati il cui ammontare è proposto dal CD e ratificato dall'Assemblea;**
- i beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;**
- le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Associazione o per lo svolgimento di attività culturali organizzate dall'Associazione;**
- gli avanzi derivanti da tutte le attività esercitate dall'AIMN.**

L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

L'Associazione finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – L'Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, sottoponendoli alla approvazione del CD e dall'Assemblea ordinaria annuale.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Presidente fra i Soci, ha i seguenti compiti:

- cura i verbali;**
- cura l'archivio dei Soci e tutta la documentazione relativa alle sue variazioni;**
- cura l'archivio sociale;**
- provvede alla preparazione ed all'invio della documentazione predisposta dal Presidente e dal CD;**
- partecipa, con funzione di coordinatore segretariale, alle attività del Comitato per le Attività Formative e Scientifiche e del Comitato Organizzatore dei Congressi e Corsi dell'AIMN.**

Il Tesoriere nominato fra i Soci dai membri del CD aventi diritto di voto, ha i seguenti compiti:

- cura la gestione ordinaria tenendone dettagliata contabilità;
- prepara i bilanci e la relativa documentazione;

Le due cariche possono essere cumulate.

Art. 19 – Il Congresso Nazionale

Si tiene, di norma, ogni due anni.

La sede viene stabilita dal CD, in un luogo che disponga di strutture organizzative adeguate anche per l'esposizione tecnica, sulla base di indicazioni, non vincolanti, dell'Assemblea dei Soci.

Il CD nomina il Presidente del Congresso.

Il Presidente del Congresso, che a sua volta nomina il Comitato Organizzatore, è responsabile dell'organizzazione generale di cui rende conto al CD.

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente dell'AIMN, è costituito dai membri del CD, dal Presidente del Congresso e da eventuali altri membri nominati dal CD ed indicati dal Presidente del Congresso per particolare competenza sugli argomenti scientifici del Congresso.

Art. 20 – I Corsi di Educazione Medica Continua

L'AIMN organizza le varie attività formative, finalizzate all'Educazione Medica Continuativa (ECM).

L'organizzazione ed il coordinamento di tale attività è affidato al Comitato per le Attività Formative e Scientifiche, che elabora e realizza le indicazioni del CD.

Art. 21 – Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

Le modifiche degli organi attualmente previsti dallo statuto sono immediatamente efficaci ad eccezione di quelle che prevedono variazioni nella composizione e nelle regole di funzionamento degli organi stessi; in questo caso saranno efficaci a partire dal turno elettorale immediatamente successivo.

Le funzioni del Comitato Permanente di Coordinamento delle Attività Educazionali e Scientifiche vengono trasferite al Comitato per le Attività Formative e Scientifiche.

In sede di prima applicazione delle nuove norme elettorali:

- a) il Presidente uscente, se ha ricoperto tale ruolo per due mandati consecutivi, non può candidarsi ad alcuna carica elettiva, fatta eccezione per quella a Proboviro;
- b) per l'elezione del Presidente non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9 relative alla necessità di aver fatto parte del CD negli ultimi otto anni;
- c) i membri eletti del CD uscente, che abbiano ricoperto tale ruolo per due mandati biennali, non possono candidarsi per l'elezione a membri ordinari del CD;
- d) i membri eletti del CD uscenti che abbiano ricoperto tale ruolo per un solo mandato biennale possono candidarsi per l'elezione a membri ordinari del nuovo CD; in caso di rielezione, rimarranno in carica solo per due anni; qualora ne fossero eletti più di tre entrano in carica solo i tre che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- e) fatto salvo quanto previsto dal precedente punto d), vengono eletti contemporaneamente tutti i sei membri ordinari del CD, ma solo i tre che fra loro avranno ricevuto il maggior numero di voti rimarranno in carica quattro anni, mentre gli altri decadranno dopo due anni, in modo che sia in ogni caso possibile il rinnovo i tre Consiglieri.